



COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

PROV. DI AGRIGENTO

Ordinanza n° 51 del 20/11/2013

Oggetto: Misure urgenti da adottare per fronteggiare il propagarsi di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) "punteruolo rosso delle palme" sul territorio del comune di Santo Stefano Quisquina.

IL SINDACO

VISTO il Piano Nazionale, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato con Decreto Ministeriale n. 2837 del 07/02/2011;

VISTO il Piano di Azione Regionale approvato con Decreto Assessoriale n. 2 del 07/01/2011, con il quale si approvano le misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione del *Rhynchophorus ferrugineus* "punteruolo rosso delle palme";

TENUTO inoltre conto dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza potrebbe avere nel caso in cui i focolai di infezione dovessero diffondersi, nonché il rischio connesso all'uso di antiparassitari in ambito urbano;

RILEVATO che:

- la Regione Sicilia – Assessorato Risorse Agricole e Alimentari ha emanato direttive sulle "Misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del *Rhynchophorus ferrugineus* "punteruolo rosso delle palme";
- per l'applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra Amministrazioni Provinciali, Comunali, Servizio Regionale, Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e privati;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la decisione della Commissione 2007/356/CE e sue modifiche ed ha emanato il suddetto Decreto di lotta obbligatoria al *Rhynchophorus ferrugineus* "punteruolo rosso delle palme";

VISTO il D.A. del 13/08/2010 che abroga il D.A. n. 294 del 06/03/07 che preveda l'intervento del Servizio Fitosanitario Reg.le e dell'Agenzia Regionale Foreste Demaniali per l'abbattimento del punteruolo rosso;

PRESO ATTO che il D.M. del 09/11/2007 individua nel titolare della palma l'unico soggetto responsabile dell'abbattimento e della distruzione della stessa e che per effetto dell'art. 8 del suddetto Decreto e del combinato disposto dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008, le Amministrazioni Comunali devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme, attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie del caso, curando l'emanazione di atti/ordinanze per la loro attuazione;

VISTO l'art.500 del Codice Penale relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è una multa da lire duecentomila a quattro milioni;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'art. 54 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214, relativo alle sanzioni Amministrative, che ai commi 20 e 23 prevede:

- comma 20 "chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 30.000,00";
- comma 23 "chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari Regionali ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00";

ORDINA

Per i motivi in premessa citati:

1) A tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di palme presenti nel territorio comunale di Santo Stefano Quisquina (AG) di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia dell'essenza arborea predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell'attacco del "punteruolo rosso", ad applicare tutte le misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Sicilia – Assessorato Risorse Agricole e Alimentari servizio 5 Fitosanitario Regionale e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

2) È fatto altresì obbligo ai soggetti di cui al precedente punto 1) – sia per i casi sospetti sia per quelli nei quali sia stata accertata infestazione in atto del fitofago – di segnalare immediatamente, con allegato 1 reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, l'adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria/interventi di eradicazione agli Uffici presso cui operano Ispettorati fitosanitari territorialmente competenti, di cui si riportano i riferimenti:

Regione Sicilia Ass.to Reg.le per le Risorse Agricole e Alimentari

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento – U.O. 64 – Interventi per il controllo Fitosanitario e del Settore Vivaistico

Via Ugo La Malfa – 92100 Agrigento

Tel. 0922/4608618 Fax 0922/20078

E-mail: ipaag.controlli@regione.sicilia.it

3) In caso di abbattimento/distruzione delle palme infestate dal parassita il possessore – a qualsiasi titolo – della pianta dovrà trasmettere agli Uffici presso cui operano Ispettori fitosanitari territorialmente competenti l'apposita documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ricorrendo a ditta di propria fiducia, specializzata nelle attività di abbattimento/distruzione/trasporto/smaltimento;

AVVERTE

- Che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
- In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune, diffusione mediante internet sul sito ufficiale del Comune: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it e nei luoghi di maggiore frequenza cittadina così per intendersi notificata a tutti gli interessati;

- L'immediata esecutività del presente provvedimento;

- La trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

1. Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Agrigento piazza Aldo Moro n.1 – Agrigento

2. Ass.to Reg.le per le Risorse Agricole e Alimentari
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento – U.O. 64 – Interventi per il controllo Fitosanitario e del Settore Vivaistico
Via Ugo la Malfa – 92100 Agrigento

- La trasmissione/notifica di copia della presente Ordinanza Sindacale ai seguenti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, al fine di verificarne – ognuno per la parte di propria competenza – il rispetto, e per ogni altro effetto/conseguenza di legge:

1. Comando di Polizia Municipale di Santo Stefano Quisquina;
2. Comando del Corpo Forestale dello Stato di Agrigento;
3. Stazione Carabinieri di Santo Stefano Quisquina;
4. ASP – Agrigento al Dirigente Sanitario;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio del Comune.

Il Sindaco
(Rag. Francesco Cacciatore)

